

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 26 APRILE 1950

(55^a in sede deliberante)

Presidenza del Senatore REALE VITO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Applicabilità alle provincie dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (N. 938) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	Pag. 452
ZOTTA	452, 453
RUGGERI	453

« Modifiche al regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette » (Numero 969) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, <i>relatore</i>	453
CASARDI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	453
RUGGERI	454

« Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (quarto provvedimento) » (N. 975) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 454
CERRUTI	454, 455
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	455, 456
RUGGERI	455

(Discussione e rinvio)

« Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni » (N. 913):

UBERTI	452
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	452

La riunione ha inizio alle ore 16,50.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Bertone, Cerruti, Mancinelli, Marconcini, Morandi, Mott, Ottani, Pietra, Reale Vito, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zotta.

Sono altresì presenti gli onorevoli Vanoni, Ministro delle finanze, Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro, e Casardi, Sottosegretario di Stato per le finanze.

VALMARANA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Cappa ed altri: « Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni » (N. 913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Cappa ed altri: « Esenzione dal-

l'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni».

UBERTI. Spiego con un esempio la portata di questo disegno di legge. Se un Comune, esempio Rapallo, vuol acquistare un'area per adibirla a parco pubblico, dovrebbe, a seconda della vigente legislazione, pagare oltre al prezzo di acquisto l'imposta di registro che è abbastanza notevole. Con l'attuale norma si mira ad esentare i comuni dall'osservanza delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro nei contratti di acquisto di ville, parchi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di importanza storica, e da destinarsi ad uso pubblico.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Pregherei la Commissione di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge, non essendo io stato adeguatamente informato in materia dagli uffici competenti. Mi sembra comunque che così come è formulata, la disposizione sia pericolosa. Se si entra nell'ordine di idee di accordare l'esenzione, dovremmo anche stabilire limiti più precisi e porre delle sanzioni, come ad esempio l'obbligo di un doppio pagamento della tassa al momento in cui il Comune dovesse alienare l'immobile precedentemente acquistato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la discussione del disegno di legge è rinviata.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Castelli Avolio: « Applicabilità alle provincie dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (N. 938) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Castelli Avolio: « Applicabilità alle provincie dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina ». Dichiaro aperta la discussione generale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il disegno di legge verte su una questione interpretativa. Si tratta cioè di comprendere le provincie dell'Abruzzo e del Molise nella circoscrizione dell'Italia Meridionale, allo scopo di far beneficiare quelle zone delle agevolazioni tributarie previste a favore della piccola proprietà contadina, relativamente ai terreni situati dell'Italia meridionale.

ZOTTA. Il disegno di legge risponde indubbiamente ad un criterio di giustizia. Ritengo però che sia meglio rinviarne la discussione, in quanto, essendo previsto in esso il rimborso delle imposte pagate in più, sarebbe opportuno precisare in qual misura tale norma verrebbe ad incidere sulla spesa. Se la spesa infatti fosse eccessiva, si potrebbe vedere se non sia più appropriato eliminare l'efficacia retroattiva della disposizione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La cifra, cui accenna il senatore Zotta, è minima.

Premetto, innanzi tutto, che, secondo me, il disegno di legge attuale era superfluo, perchè non è possibile negare che gli Abruzzi e il Molise appartengono all'Italia meridionale. Senonchè, gli uffici preposti all'applicazione della legge 24 febbraio 1948, n. 114, obiettando che la legge non ne faceva specifica menzione, non si sono voluti assumere la responsabilità di includere quelle provincie nell'Italia meridionale, nonostante la buona volontà del Ministro. Poichè gli uffici assumevano che la legge non consentiva loro una tale interpretazione estensiva, il Ministro ha dovuto piegarsi a questa situazione ed accettare l'iniziativa del deputato Castelli Avolio.

Ora, non dare efficacia retroattiva a norme che si riferiscono, tra l'altro, all'industrializzazione dell'Italia meridionale provocherebbe una situazione di sperequazione per le provincie di cui ci occupiamo. Del resto l'attuale disegno di legge è atteggiato semplicemente a dare un carattere interpretativo alle predette norme.

ZOTTA. Tengo a precisare che io non esprimo il mio pensiero, ma riferisco il pensiero del Presidente Paratore, che, pur essendo d'accordo nella sostanza, si preoccupava della spesa che avrebbe imposto il rimborso delle tasse già pagate.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ripeto che la spesa cui si verrebbe incontro con il rim-

borso è minima e ad essa si può far fronte con stanziamenti normali.

ZOTTA. Dopo questa assicurazione formale, ritiro la mia proposta di rinvio.

RUGGERI. Dichiaro che il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, si intendono applicabili, con effetto dal giorno della entrata in vigore del detto decreto legislativo, alle provincie dell'Abruzzo e al Molise.

(È approvato).

Art. 2.

In conseguenza e per effetto del precedente articolo, gli interessati possono chiedere ai competenti uffici, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il rimborso delle imposte pagate in più.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche al regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette** » (N. 969) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette ».

Prego il senatore Tafuri di fungere da relatore.

TAFURI, *relatore*. Lo scopo dell'articolo unico del disegno di legge è evidente. Esso detta norme per impedire alle fabbriche di carte veline di produrre carta del tipo delle cartine per sigarette da mettersi in commercio e da usarsi per questa finalità, senza esser sottoposta al controllo del monopolio.

A tal fine si prescrive quindi che la carta velina, non destinata ad essere ridotta in cartine o tubetti per sigarette, debba avere una grammatura non inferiore a trenta grammi per metro quadrato e debba contenere il sessanta per cento di cellulosa; si prescrive inoltre che nell'impasto debbano essere introdotte sostanze atte ad evitare che tali carte veline possano essere usate per la confezione di sigarette. Analoghe norme si stabiliscono per le carte veline di provenienza estera.

La vecchia legge del 1936 non era molto chiara in materia e l'attuale disegno di legge non fa altro che precisare alcune disposizioni per evitare la produzione di queste cartine in frode alla tassa fiscale.

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Aggiungo a quanto detto dal senatore Tafuri che l'amministrazione del monopolio a suo tempo aveva proposto di introdurre nell'impasto delle carte veline sostanze solforose, e ciò appunto ad impedire che esse venissero usate come cartine per sigarette. Ma la lavorazione di tale impasto avrebbe danneggiato i macchinari, ed allora si è ripiegati sull'attuale norma.

RUGGERI. Dichiaro, a nome del mio gruppo, che noi ci asteniamo dalla votazione di questo articolo unico.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui dò lettura:

Articolo unico.

Il n. 2 dell'articolo 8 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 1 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette, è sostituito dal seguente:

« 2°) di prescrivere alle fabbriche di carte veline che la produzione non destinata ad essere ridotta in cartine e tubetti per sigarette debba avere una grammatura non inferiore a 30 grammi per metro quadrato, debba contenere almeno il 60 per cento di cellulosa e che nell'impasto delle carte veline stesse debbano essere introdotte sostanze atte ad evitare che esse possano essere usate per la confezione di sigarette e che analoga composizione abbiano le stesse carte veline provenienti dall'estero ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (quarto provvedimento)** » (N. 975) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazione e esportazione temporanea (quarto provvedimento) ». Questo provvedimento è già stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 marzo 1950 e penso che possa essere approvato rapidamente anche dalla nostra Commissione dal momento che è di una certa urgenza. Dichiaro aperta la discussione generale.

CERRUTI. Anzitutto osservo che i nostri impianti di produzione dell'alluminio dalla bauxite, i quali hanno una capacità di 57 mila tonnellate annue di metallo, lavorano oggi

con un coefficiente di utilizzazione che va appena dal 50 al 60 per cento. Mentre gli altri paesi produttori di alluminio hanno continuamente dato sviluppo alla potenzialità dei loro impianti, e quelli che non erano produttori, a poco a poco, si sono attrezzati o stanno alacremente attrezzandosi per diventarlo; noi, invece, facciamo esattamente il contrario, e cioè continuiamo imperterriti a regredire. La cosa è poi maggiormente ispiegabile quando si consideri che il materiale nostro è di primissima qualità, non solo, ma che il prezzo del prodotto era, almeno prima della recente svalutazione monetaria, perfettamente in linea con quello internazionale; e ciò nonostante che il basso coefficiente di utilizzazione degli impianti venisse ad incidere notevolmente sul costo unitario di produzione. Aggiungasi che il consumo interno è molto basso (Kg. 0,40 per abitante) e perciò rimane sempre disponibile una quota rilevante da destinarsi alla esportazione. Quindi, stando così le cose, non comprendiamo proprio perchè si voglia concedere un regime di temporanea importazione per l'alluminio e le sue leghe in rottami, di cui al punto primo dell'articolo 1, e per l'alluminio in lingotti, ecc. di cui al punto primo dell'articolo 2.

In particolare per ciò che riguarda il punto primo dell'articolo 1 e cioè i rottami di alluminio e le sue leghe, non riusciamo nemmeno a renderci conto come mai i paesi che dispongono di questi rottami non provvedono essi stessi alla loro rifusione. Sarà forse perchè i loro impianti non saranno sufficienti o adeguati a questo scopo.

La cosa è naturalmente assai più grave per i semilavorati di cui al punto dell'articolo 2, quando si consideri che gli stabilimenti di Porto Marghera e di Ferrara che lavorano appunto queste leghe leggere, in questi ultimi mesi hanno proceduto, si può dire, alla semismobilizzazione della mano d'opera impiegata.

Quindi, ammettere la temporanea importazione, in questi due casi, significa aggravare la situazione già così precaria sia della nostra industria di produzione prima e sia di quella per i semilavorati.

Forse la cosa potrà apparire un po' meno oscura quando si tenga presente che la Sottocommissione dell'O. E. C. E., per i metalli leg-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

55ª RIUNIONE (26 aprile 1950)

geri ha già relazionato che l'Italia, nel 1952-1953, non potrà disporre di una produzione al di là delle 45 mila tonnellate annue, non solo, ma che ha pure ben scarse probabilità di incrementare il consumo interno di alluminio e di tenere un ruolo di qualche peso nella esportazione. In altre parole questo può renderci edotti come il piano di smobilitazione di questa nostra importante industria vada piuttosto procedendo innanzi con una certa sollecitudine.

Concludendo, noi proponiamo la soppressione della voce prima, tanto per l'articolo uno quanto per l'articolo due. Per gli altri prodotti siamo d'accordo con le proposte del progetto di legge. Se il nostro emendamento verrà respinto, noi non potremo votare in favore del provvedimento nel suo complesso.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io vorrei, se è possibile, una volta per sempre, che ci intendessimo sulla funzione economica di questi provvedimenti. È un grossissimo errore economico ritenere che i provvedimenti di temporanea importazione danneggino l'economia nazionale, anzi essi sono assolutamente indispensabili per il mercato interno quando questo si trovi in determinate condizioni. Ora, nel caso dell'alluminio evidentemente la norma dell'articolo 1 non si applicherà o non si applicherebbe se l'alluminio o le sue leghe in rottami costassero in Italia meno di quanto costano sul mercato internazionale. Quello che si vuol fare con questa disposizione è di mettere le nostre industrie in condizione di esercitare una attività di trasformazione di materie prime che si importano con esenzione di dazi con il vincolo della riesportazione. Ora, mi pare che se c'è un programma per quanto riguarda la produzione dell'alluminio e dei suoi lavorati, programma che io non conosco (non so se l'onorevole Cerruti lo conosca meglio di me) parlare di una manovra misteriosa che viene a danneggiare l'industria italiana permettendo ad essa di usufruire di questa temporanea importazione, mi pare sia un po' esagerato e questo vorrebbe dire proprio tagliare fuori la nostra industria dalla possibilità di trasformare dei prodotti per uso di esportazione. Ricordo che proprio per questo provvedimento alla Camera dei deputati ho avuto

un vivace incidente con un mio collega di partito per quanto riguarda la voce prevista nell'articolo 2, concernente le morchie e gli avanzi di lavorazione degli olii vegetali. Infatti il collega della Camera diceva: voi in questo modo volete danneggiare l'olivicoltura dell'Italia meridionale; viceversa qui si vuole semplicemente mettere in condizione certe industrie di poter lavorare quando le materie prime nazionali costano di più che non sul mercato internazionale e di lavorare queste materie proprio per l'esportazione. Quindi mi permetterei proprio di dire che queste obiezioni non le ritengo valide.

CERRUTI. Come ho già detto, per tutto il provvedimento siamo d'accordo, ma per quanto riguarda l'alluminio insistiamo per la soppressione del punto 1 sia nel primo che nel secondo articolo.

RUGGERI. Riconosco che in certi casi può avvenire che il rottame, cioè la materia prima venga a costare meno sul mercato internazionale che non sul mercato interno, ma la nostra industria in questo settore è in stato di smobilitazione; ci sono importantissime industrie in questo campo come quelle del Gargano che sono completamente ferme e che noi dovremmo assolutamente potenziare. Vorremmo sapere dal Ministro quale è la ragione economica di fondo di questa disposizione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La ragione è evidente. La lavorazione dell'alluminio era alimentata in Italia quasi nella totalità dalla bauxite dell'Istria. Non avendo più a disposizione quelle miniere abbiamo dovuto usare bauxite molto più scadente di quella dell'Istria. Certamente abbiamo altre miniere, come per esempio nel Gargano, ma non ci sono moli adatti per il carico delle navi e si tratta di vedere se si possono fare investimenti rilevanti per la costruzione di porti per caricare, per esempio, 50 mila lire di merce. In questo caso non possiamo spendere per costruire un porto decine di milioni perchè non ci sarebbe nessuna convenienza economica.

RUGGERI. Però non si tratta di 50 mila lire, ma di centinaia di milioni e questo provvedimento crea una remora ad una eventuale speranza, chiamiamola almeno così, di rinascita e di ripristino della nostra industria della bauxite del Gargano.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ma sono due tipi di industria diversi. Qui si tratta di usare non la bauxite, ma il rottame di alluminio. Ora, siccome il rottame di alluminio come quello di ferro, ha un mercato internazionale abbastanza attivo, questa concessione prevista nel provvedimento serve a permettere l'attivazione di un certo settore della nostra industria dell'alluminio che non può essere alimentato sufficientemente con i rottami di produzione interna. La merce importata poi viene totalmente riesportata. Ora, se facciamo lavorare almeno in parte queste industrie è evidente che sarà anche più facile che domani esse si trovino in condizioni di lavorare con un maggior ritmo produttivo. Penso perciò che il provvedimento non debba essere

soggetto ad ulteriori ritardi e che sia urgente la sua approvazione.

(I senatori Cerruti e Ruggeri dichiarano che si asterranno dalla votazione).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo, ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. - Alluminio e sue leghe in rottami	Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950)	kg. 100	1 anno
2. - Amianto ed amosite	Per la fabbricazione di manufatti di cemento-amianto (lastre, tubi, recipienti, ecc.)	kg. 500	1 anno
3. - Legni speciali esotici (ebano, palissandro, pau ferro, pau brasil, imbuia, cabreiuva, sapatero), in tronchi e in tavole.	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno	kg. 100	1 anno
4. - Resine sintetiche acriliche, colorate o non, in fogli e in trafilati; resine sintetiche al cloro acetato di polivinile, in fogli e in trafilati.	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno (concessione valevole fino al 30 giugno 1950)	kg. 100	1 anno
5. - Sfilacciati di cotone	Per la fabbricazione di coperte (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950)	kg. 500	1 anno
6. - Uova di pollame	a) Per essere sgusciate e suddivise nel tuorlo e nell'albume	kg. 100	6 mesi
	b) Per essere immesse in conservazione	kg. 100	6 mesi

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

55ª RIUNIONE (26 aprile 1950)

<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p>Sono prorogate di validità, fino al 31 dicembre 1950, per gli scopi contrassegnati, le con-</p>	<p>cessioni d'importazione temporanea, previste dal decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374, delle seguenti merci:</p>
<p style="text-align: center;">QUALITÀ DELLA MERCE</p>	<p style="text-align: center;">Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea</p>
1. - Alluminio e sue leghe in lingotti, pani, placche, fili, nasehi, barre, tubi.	Per la fabbricazione di leghe di alluminio e per la fabbricazione di semilavorati, autoveicoli, parti staccate di autoveicoli e lavori di ogni genere.
2. - Canfora naturale e sintetica	Per la fabbricazione della celluloidi e manufatti diversi di celluloidi.
3. - Cascami di celluloidi	Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di celluloidi.
4. - Linters di cotone	Per la fabbricazione di celluloidi e manufatti diversi di celluloidi.
5. - Miele greggio	Per essere raffinato e confezionato in recipienti, o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni.
6. - Morechie ed avanzi di lavorazione degli oli vegetali	Per la preparazione di speciali oli industriali e materie grasse « cime verdi e cime gialle » per la saponificazione.
7. - Oli animali, sego animale, olio di palma, sego vegetale, grassi non nominati vegetali e animali. olio di cocco, ecc. (la concessione è valevole per oli e materie grasse, esenti da dazio, non identificabili nel prodotto ottenuto e per quelli, gravati di dazio, ma identificabili nel prodotto ottenuto).	Per la fabbricazione di sapone.
8. - Recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo interni ed esterni.	Per essere riempiti di prodotti da esportare.

(È approvato).

Art. 3.

La concessione della importazione temporanea di cacao in grani, prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58, già estesa con l'articolo 4 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809, convertito nella

legge 19 gennaio 1939, n. 276, alla fabbricazione di biscotti farciti contenenti cioccolata, viene estesa anche alla fabbricazione di caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero, torroni mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero e miele ed agli altri prodotti non nominati, a base di zucchero.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

55ª RIUNIONE (26 aprile 1950)

Art. 4.

È consentita la esportazione temporanea di *clichés* per la stampa di cataloghi e di libri.

Il termine massimo accordato per la reimportazione è fissato in sei mesi

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17,20.
